

SCRITTURA PRIVATA IN FORMATO DIGITALE.

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'UNIVERSITÀ DEL

SALENTO. QUADRIENNIO 2020-2023 - CODICE CIG: 8171414028

Con la presente scrittura privata redatta in formato digitale, tra

- il Dott. _____, nato a _____ () il _____, codice fiscale _____, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di _____ dell'Università del Salento, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in _____, _____, n. _____ () autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____ alla firma del presente contratto in nome e per conto della medesima Università (C.F. 80008870752 - P.IVA 00646640755), di seguito, per brevità, anche indicata come "La Committenza" o "Il Committente", dotato di firma digitale al medesimo intestata, rilasciata da _____ in data _____ e valida sino al _____ e non revocata;

- Dott./Ing. _____, nato a _____ () il _____, codice fiscale _____ il quale interviene in questo atto nella sua qualità di _____ della ditta _____, con sede legale in _____, viale _____ n. _____, (C.F. _____ - P.IVA _____), iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ al numero _____, con sede legale in _____, via _____, CAP _____, dotato di firma digitale al medesimo intestata, rilasciata e valida sino al _____ e non revocata (*nel caso di procuratore speciale*: a quanto infra autorizzato in forza di procura conferita in data _____ mediante atto a rogito notaio Dott. _____, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto _____, Repertorio n. _____, Raccolta n. _____), domiciliato per l'incarico presso la sede della Società, di seguito, per brevità, anche indicata come "l'Istituto Cassiere";

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Direttore Generale n. ____ del ____ è stato autorizzato l'espletamento, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 (d'ora in poi "Codice"), della gara a procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del decreto medesimo, per l'affidamento del servizio di cassa dell'Università del Salento della durata di 4 anni, per un importo a base d'asta pari ad € 171.002,40 oltre IVA;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie Speciale, n. ____ del ____, sul portale "Appalti&Contratti" dell'Università del Salento in data ____, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in data ____, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) in attuazione dell'art. 73, comma 4 del Codice;
- gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul portale Appalti&Contratti dell'Università del Salento;
- con Decreto del Direttore Generale n. ____ del ____ è stato nominato il Seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti;
- nelle sedute pubbliche di cui ai verbali n. ____ in data ____, e n. ____ in data ____, il Seggio di Gara ha proceduto all'esame della predetta documentazione;
- con Decreto del Direttore Generale n. ____ del ____, è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- nelle sedute dei giorni ____ di cui ai verbali in pari data, sono stati espletati i lavori della Commissione Giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche, ed infine nella seduta pubblica del ____ di cui al verbale n. ____ in pari data sono state aperte le offerte economiche e la Commissione giudicatrice ha proposto di aggiudicare la gara in favore dell'operatore

economico _____ che ha conseguito il punteggio complessivo pari a _____, di cui punti _____ a seguito della valutazione dell'offerta tecnica e punti _____ a seguito della valutazione dell'offerta economica, avendo offerto un prezzo di _____ corrispondente ad una percentuale di ribasso del _____ (oltre IVA);

- con Decreto del Direttore Generale n. _____ del _____, sono stati approvati i verbali del Seggio di Gara e della Commissione aggiudicatrice;

- con il predetto Decreto del Direttore Generale si è disposto di aggiudicare all'operatore economico _____, corrente in _____ alla via _____, n. _____, la procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa dell'Università del Salento per la durata di quattro anni per un importo complessivo pari ad € _____ IVA esclusa;

- con il medesimo decreto si è altresì disposto di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti auto dichiarati dall'operatore economico _____;

- con dichiarazione prot. n. _____ del _____, il RUP ha comunicato al Direttore Generale l'avvenuta positiva ultimazione della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale anche mediante il Sistema AVCpass, con conseguente efficacia del provvedimento di aggiudicazione a decorrere dalla medesima data;

- con note in data _____ sono state effettuate le comunicazioni ex art. 32, comma 9, del Codice;

- (se l'importo del contratto è superiore ad € 150.000,00 oltre IVA) è stata richiesta la comunicazione antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159/2011

- è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto, di cui all'art. 32, comma 9, del Codice; quanto sopra premesso, tra i predetti componenti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Istituto Cassiere dichiara di conoscerle ed accettarle.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio di cassa dell'Università del Salento – Quadriennio 2020-2023, così come espressamente e più dettagliatamente specificate nel Capitolato Tecnico.

Il predetto documento, viene allegato al presente contratto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

Oltre ai documenti di cui al precedente articolo, fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

- a. Bando di gara e documento complementare "Disciplinare di gara" nonché le dichiarazioni rese dall'Istituto Cassiere a corredo dell'offerta;
- b. Offerta tecnica ed economica presentata dall'Istituto Cassiere in sede di gara.

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto altresì:

- il Patto di Integrità che viene allegato **sotto la lettera B);**
- l'offerta economica dell'operatore economico che viene allegata **sotto la lettera C);**

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di 4 anni decorrenti dalla data di effettiva attivazione del servizio.

ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ISTITUTO CASSIERE

L'Istituto Cassiere si impegna ad eseguire tutte le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, garantendo la gestione del servizio e l'esecuzione a perfetta regola d'arte di ogni prestazione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nei suoi

allegati ed atti richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

L'Istituto Cassiere si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Università del Salento, emanato con D.R. n. 81 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in esso definiti, nonché agli obblighi previsti nel "Patto di integrità" che, sottoscritto dall'Istituto Cassiere, si allega al presente contratto sotto la lettera B). La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

ART. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo dovuto all'Istituto Cassiere dall'Amministrazione per le prestazioni contrattuali a canone è di complessivi ed onnicomprensivi Euro: _____ esclusa I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti, ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii.

Le prestazioni extra canone di cui all'art. 8, comma 3 e art. 11 comma 2 del Capitolato Tecnico sono invece eventuali e verranno attivate solo qualora l'Amministrazione lo ritenga utile, conveniente e necessario anche in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, senza che perciò derivi alcun diritto in capo all'aggiudicatario all'affidamento delle stesse. Si precisa che le due prestazioni straordinarie possono essere affidate dalla stazione appaltante separatamente e autonomamente l'una dall'altra senza che perciò derivi alcun diritto in capo all'aggiudicatario all'affidamento congiunto delle stesse.

Le parti convengono che l'integrale servizio oggetto del presente appalto è compensato sulla base degli importi derivanti dagli sconti percentuali indicati nell'offerta economica, che si intendono comprensivi di tutte le attività necessarie e di tutte le spese inerenti e consequenziali alle prestazioni contrattuali oggetto di appalto previste dal Capitolato Tecnico.

ART. 7 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI – CESSIONE CREDITI - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il prezzo per il servizio verrà corrisposto a corpo in rate annuali posticipate. Il prezzo per le prestazioni straordinarie sarà corrisposto previo specifico ordinativo a misura in un'unica rata al completamento delle attività richieste previsto dagli artt. all'art. 8, comma 3 e art. 11 comma 2 del Capitolato Tecnico, e sarà quantificato con le modalità previste nel disciplinare di gara e confermate dall'operatore economico nella propria offerta economica.

Il Committente procederà alla corresponsione di ciascuna rata, alle scadenze previste e comunque entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura e previa acquisizione di DURC regolare.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritto a far data dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e Fornitori. Non saranno pertanto accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni aventi ad oggetto lo *Split Payment* (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Eriario)", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Eriario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. Le fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti".

I pagamenti avverranno sul conto dell'operatore economico. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma

5-bis del Codice. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del certificato finale di regolare esecuzione. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate. Al corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le eventuali penali applicate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subIstituto Cassiere, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

L'Istituto Cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

La stazione appaltante dà atto che il conto corrente dedicato su cui verranno effettuati i pagamenti relativi al presente contratto di appalto sono stati previamente comunicati dall'operatore economico unitamente agli estremi delle persone fisiche delegate ad operare sul conto medesimo.

In caso di successive variazioni, le generalità, i riferimenti anagrafici ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Istituto Cassiere in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il

termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile. L'Istituto Cassiere potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto.

L'Università potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c. quanto dovuto all'Istituto Cassiere a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Università a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

ART. 8 REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Il prezzo del servizio si intende fisso per tutta la durata del contratto, fatte salve le disposizioni di legge vigenti.

ART. 9 - VARIABILITÀ DELL'APPALTO NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI.

1. Nel corso dell'esecuzione contrattuale, il contratto potrà subire delle variazioni nei limiti delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 6 del presente contratto

Rimane in ogni caso escluso per l'Istituto Cassiere qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque, obbligato all'esecuzione delle prestazioni così ridotte.

ART. 10 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto delle migliori previste dall'offerta tecnica.

ART. 11 - [SUBAPPALTO E] CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Istituto Cassiere di cedere il relativo Contratto stipulato.

Resta fermo quanto previsto agli artt. 48, 106, comma 1, lett. d), 110 del Codice, in caso di modifiche

soggettive dell'esecutore del contratto.

E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

[(Nel caso di opzione per il subappalto) Per la sola esecuzione delle attività di conservazione dei documenti informatici e di gestione degli ordinativi informatici, l'operatore economico aggiudicatario, potrà avvalersi di subappaltatori, nell'esecuzione del servizio.

Il tutto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'art. 105 commi 2 e 5 del Codice, e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

In tal caso, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subIstituto Cassiere in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Istituto Cassiere previste dall'art. 105, comma 8 e 13 lett. a) e c) del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subIstituto Cassiere dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subIstituto Cassiere attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del

contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subIstituto Cassiere l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subIstituto Cassiere è una microimpresa o piccola impresa;*
- b. in caso inadempimento da parte dell'Istituto Cassiere;*
- c. su richiesta del subIstituto Cassiere e se la natura del contratto lo consente.*

L'Affidatario dovrà praticare per il servizio affidato lo stesso prezzo risultante dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.

L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subIstituto Cassiere degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

E' vietato ogni subappalto non previsto nell'offerta della Istituto Cassiere e non autorizzato, sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita del deposito cauzionale, salva l'azione per il risarcimento di

qualsiasi danno conseguente.

L'Istituto Cassiere è, comunque, responsabile anche dell'attività svolta da eventuali imprese subappaltatrici. L'importo del subappalto, non può superare il 40% (quaranta per cento) dell'importo contrattuale.

L'autorizzazione al subappalto, rilasciata dalla Amministrazione aggiudicatrice, non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Istituto Cassiere che rimane l'unico e solo responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio.

Il periodo comunque necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione del servizio, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento, o maggiori compensi.

Al pagamento dei subappaltatori provvede l'Istituto Cassiere. Dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita prova mediante trasmissione alla Amministrazione aggiudicatrice, della fattura quietanzata da parte del subIstituto Cassiere entro 20 (venti) giorni dal pagamento della medesima.

Il subIstituto Cassiere è tenuto a presentare la documentazione INAIL e INPS, relativamente al personale impiegato, all'Istituto Cassiere e all'Amministrazione aggiudicatrice].

ART. 12—REFERENTI PER L'ISTITUTO CASSIERE

L'Istituto Cassiere dovrà farsi rappresentare dal sig. _____ in qualità di Referente Unico del servizio, fornito di requisiti di professionalità ed esperienza, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Capitolato Tecnico.

Il Referente di riferimento principale avrà la piena rappresentanza dell'Istituto Cassiere nei confronti dell'Amministrazione, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Istituto Cassiere.

Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Capitolato, l'Istituto Cassiere nomina altresì il Referente informatico, che curerà i rapporti informatici con l'Università.

I nominativi dei referenti di cui sopra dovranno essere comunicati all'Università entro 15 giorni dalla stipula del contratto

In caso di impedimento personale, l'incaricato dovrà comunicare, per iscritto, all'Amministrazione il nominativo di un sostituto.

ART. 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In attuazione di quanto previsto agli artt. 31 e 101 del Codice l'Amministrazione ha nominato il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.) nella persona del _____, il quale ha il compito di controllare la regolare esecuzione del servizio, fermo restando le specifiche competenze del R.U.P.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

La mancata approvazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto delle prestazioni determina il mancato riconoscimento del servizio effettuato, con la conseguente applicazione delle penali previste, o finanche la non corresponsione dei relativi corrispettivi.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE

La Committente potrà chiedere, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché dall'art. 108 del Codice in materia di risoluzione del contratto per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la risoluzione del contratto prima della scadenza ai sensi dell'art. 1456 C.C., in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

a. sopravvenuta situazione di incompatibilità;

- b. apertura a carico dell'Istituto Cassiere di una procedura concorsuale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice;
- c. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- d. violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Istituto Cassiere
- e. divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- [f. *inosservanza delle disposizioni relative al subappalto*];
- g. inosservanza del divieto di cessione in tutto o in parte del contratto;
- h. frode da parte dell'Istituto Cassiere;
- i. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Istituto Cassiere verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- l. perdita, in capo all'Istituto Cassiere, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- m. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Università del Salento, emanato con D.R. n. 81 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165;

n. mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

o. violazione degli obblighi di condotta previsti nel “Patto di integrità” allegato, da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità;

Il presente appalto si risolverà, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell’Istituto Cassiere di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

In caso di mancato adeguamento, la Committente recede dal contratto, previa formale comunicazione all’Istituto Cassiere con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all’Istituto Cassiere la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. .

I casi sopraelencati saranno contestati all’Istituto Cassiere per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto

avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Istituto Cassiere di qualsivoglia natura.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Istituto Cassiere possa dar luogo.

Nel caso in cui l'Istituto Cassiere manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, l'Amministrazione appaltante si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza che l'Istituto Cassiere possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore dell'Amministrazione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del Codice.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Istituto Cassiere, invia al Responsabile Unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Istituto Cassiere, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Istituto Cassiere abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Istituto Cassiere rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Istituto Cassiere deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, è redatto processo verbale in contraddittorio con

L'Istituto Cassiere, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Istituto Cassiere ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, escluso ogni risarcimento o indennizzo, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Istituto Cassiere secondo le vigenti disposizioni di legge.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Istituto Cassiere è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Istituto Cassiere il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Istituto Cassiere, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice, a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Istituto Cassiere possa dar luogo.

Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione, in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del Codice.

L'Istituto Cassiere, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, fatto salvo quanto innanzi riportato nel presente contratto, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile e 109 del Codice, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. Il provvedimento di scioglimento del contratto sarà oggetto di notifica all'Istituto Cassiere secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 15 - GARANZIE E ASSICURAZIONI

L'Istituto Cassiere, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, ha costituito un deposito cauzionale definitivo, di Euro _____ mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ nelle forme ammesse dalla legge ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Istituto Cassiere o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Istituto Cassiere sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Istituto Cassiere.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice. L'Istituto Cassiere avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di eventuale affidamento di servizi extra-canone.

Sono a carico esclusivo dell'Istituto Cassiere tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Istituto Cassiere stesso, di terzi o del Committente.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative all'imposta di bollo sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso, conservata agli atti dell'Ufficio Appalti della Ripartizione Finanziaria e Negoziabile dell'Università.

Le spese di registrazione saranno a carico di chi ne farà richiesta.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le parti danno atto che l'Istituto Cassiere ha provveduto a rimborsare le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale).

ART. 17 - TENTATIVO DI ACCORDO BONARIO E TRIBUNALE COMPETENTE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del Codice. L'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Istituto Cassiere, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Istituto Cassiere per l'accettazione. L'accettazione dell'Istituto Cassiere dovrà pervenire per iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario, competente a conoscere controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Lecce.

ART. 18 - VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO.

Il pagamento di ciascuna rata sarà effettuato previa dichiarazione di regolare esecuzione della quota di servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Al termine ultimo di scadenza di tutte le prestazioni e dei servizi prescritti dal contratto di appalto il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redigerà il Certificato finale di regolare esecuzione dell'appalto.

L'esito favorevole del certificato consentirà lo svincolo della fideiussione bancaria o la restituzione del deposito cauzionale a garanzia.

Il documento sarà sottoscritto per accettazione dal Committente e dall'Assuntore.

ART. 19 – PENALITÀ E PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

La stazione appaltante, a tutela della qualità del servizio e della conformità del medesimo alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali di riferimento, si riserva la facoltà di applicare penali contrattuali in ogni caso di verificata violazione.

La penale è applicata dalla Committente, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Istituto Cassiere, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data di contestazione.

Il mancato, insufficiente o errato svolgimento delle attività previste comporta in ogni caso l'obbligo di immediato ripristino delle condizioni previste.

Il mancato, tempestivo adeguamento dell'Istituto Cassiere alla tempistica di ripristino specificamente indicata dalla Committente, salvo comunque, il risarcimento di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, comporta l'applicazione di una penale pari ad € 250,00 per ogni giorno di ritardo.

In caso di inadempienze di ordine puntuale, non misurabili su base temporale, la stessa penale è applicata per ogni singola inadempienza salvo i casi di inadempienza lieve o senza danno per l'Amministrazione.

Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti di cui al precedente art. 7 non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

L'Amministrazione può in ogni caso richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave o reiterato inadempimento, incamerando anche la cauzione di cui all'art. 15.

La richiesta e il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano l'Istituto dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente..

ART. 20 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

L'Amministrazione dà atto che non si è proceduto alla redazione del DUVRI atteso che in considerazione delle caratteristiche e delle modalità del servizio, non sono previsti rischi da interferenze e pertanto gli oneri interferenziali risultano pari a zero.

ART. 21 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati personali forniti all'Università del Salento viene svolto ai fini degli obblighi contrattuali.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti negli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.

Il titolare del trattamento dei dati riguardanti l'operatore economico è l'Università del Salento, con sede in Lecce, Piazza Tancredi, n. 7.

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) dell'Università del Salento è contattabile all'indirizzo email: dpo@unisalento.it.

L'Istituto Cassiere è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto. L'Istituto Cassiere è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n.196/2003 Codice in materia di "Protezione dei Dati Personali" e successive modifiche ed integrazioni. Ai predetti fini viene sottoscritto, contestualmente alla stipula del presente contratto, apposito contratto, mediante scrittura privata, avente ad oggetto definire gli obblighi delle parti in relazione alla protezione dei dati personali, in conformità a quanto prescritto dall'art. 28 GDPR

ART. 22 - CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, l'Istituto Cassiere non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto dell'Università del Salento nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (clausola cd. di *pantouflage*).

ART. 23 – ELEZIONE DI DOMICILIO – COMUNICAZIONI.

Per ogni comunicazione relativa al presente contratto le parti indicano i seguenti recapiti:

Il Committente: _____.

L'Istituto Cassiere: _____.

Tuttavia nell'ottica della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi resta stabilito che ogni comunicazione relativa al presente contratto che l'Istituto Cassiere provvederà ad inviare alla committenza dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata: _____.

Analogamente la committente provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione all'Istituto Cassiere alla casella di posta elettronica certificata: _____.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Lecce. Viene espressamente esclusa la competenza arbitrale per la definizione di qualsiasi controversia che potesse insorgere tra l'Istituto Cassiere e l'Università, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la natura tecnica, amministrativa o giuridica.

Per l'Università del Salento

Per l'Istituto Cassiere

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)